DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1999

che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del mesotrione (ZA 1296), dello iodosulfuron metile sodico (AEF 115088), del siltiopham (MON 65500) e di Gliocladium catenulatum nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(1999) 1400]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/392/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], modificata da ultimo dalla direttiva 1999/1/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

(1) considerando che la direttiva 91/414/CEE (in appresso «la direttiva») ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari;

(2) considerando che alle competenti autorità di alcuni Stati membri sono state presentate richieste volte ad ottenere l'inclusione di quattro sostanze attive nell'allegato I della direttiva in parola;

(3) considerando che, il 23 aprile 1998, la società Zeneca Agrochemicals ha presentato alle autorità britanniche un fascicolo riguardante la sostanza attiva mesotrione (ZA 1296);

(4) considerando che, il 14 dicembre 1998, la società Hoechst Schering Agrevo GmbH ha presentato alle autorità tedesche un fascicolo riguardante la sostanza attiva iodosulfuron metile sodico (AEF 115008);

(5) considerando che, il 14 dicembre 1998, la società Monsanto Crop Protection ha presentato alle autorità irlandesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva silthiopham (MON 65500);

(6) considerando che, il 19 maggio 1998, la società Kemira Agro OY ha presentato alle autorità finlandesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva Gliocladium catenulatum;

(7) considerando che le autorità in parola hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità dei fascicoli ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa; che successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, i fascicoli sono stati trasmessi dalle suddette imprese alla Commissione ed agli altri Stati membri;

(8) considerando che i fascicoli riguardanti il mesotrione (ZA 1296), lo iodosulfuron metile sodico (AEF 115008), il silthiopham (MON 65500) e Gliocladium catenulatum sono stati sottoposti all'esame del comitato fitosanitario permanente l'11 febbraio 1999;

(9) considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva prevede che sia confermata a livello della Comunità la conformità formale di ciascun fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa;

(10) considerando che tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti previsti dalla direttiva;

(11) considerando che la concessione di tale autorizzazione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari all'impresa in questione, qualora nel corso dell'esame dettagliato questi ultimi risultassero necessari ai fini della decisione;

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
[2] GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

(12) considerando che è stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che il Regno Unito proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il mesotrione (ZA 1296), che la Germania proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante lo iodosulfuron metile sodico (AEF 115008), che l'Irlanda proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il silthiopham (MON 65500) e che la Finlandia proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante Gliocladium catenulatum;

(13) considerando che il Regno Unito, la Germania, l'Irlanda e la Finlandia presenteranno senza indugio alla Commissione, al più tardi entro un anno, le conclusioni di tali esami, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento delle sostanze attive e alle eventuali condizioni di utilizzazione; che, al ricevimento di tali conclusioni, gli esami dettagliati proseguiranno con la collaborazione tecnica di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

(14) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli di seguito menzionati sono ritenuti conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva di cui trattasi e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa, tenuto conto delle utilizzazioni proposte:

1) fascicolo trasmesso dalla società Zeneca Agrochemicals alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del mesotrione (ZA 1296) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente l'11 febbraio 1999;

2) fascicolo trasmesso dalla società Hoechst Schering Agrevo GmbH alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento dello iodosulfuron metile sodico (AEF 115008) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente l'11 febbraio 1999;

3) fascicolo trasmesso dalla società Monsanto Crop Protection alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del silthiopham (MON 65500) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente l'11 febbraio 1999;

4) fascicolo trasmesso dalla società Kemira Agro OY alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento di Gliocladium catenulatum come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente l'11 febbraio 1999.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione